



Città metropolitana
di Venezia

Regolamento

per l'utilizzo dello stemma, del gonfalone, del segno
distintivo del Sindaco della Città metropolitana di Venezia,
nonché delle bandiere italiana, europea e regionale

Indice

Articolo 1 Ambito di applicazione

TITOLO I Gonfalone della Città metropolitana

Articolo 2 Individuazione e dislocazione

Articolo 3 Esposizione del Gonfalone

Articolo 4 Modalità e forma dell'esposizione

TITOLO II Stemma città metropolitana di Venezia

Articolo 5 Stemma

Articolo 6 Uso dello Stemma e riproduzione

TITOLO III Distintivo del Sindaco

Articolo 7 Distintivo del Sindaco

TITOLO IV Bandiere

Articolo 8 Bandiera nazionale, europea e regionale

Articolo 9 entrata in vigore

Art. 1

Ambito di applicazione

1. In esecuzione dell'art. 3 dello Statuto, il presente regolamento disciplina l'uso del Gonfalone, dello Stemma e del segno distintivo del Sindaco Metropolitano. Contiene inoltre norme per il corretto uso delle bandiere italiana, europea e della Regione Veneto.

TITOLO I

Gonfalone della Città metropolitana

Art. 2

Individuazione e dislocazione

1. Il Gonfalone della Città metropolitana di Venezia, emblema ufficiale, è quello conferito alla Provincia di Venezia con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1996 e così descritto:

“Drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dallo stemma provinciale con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della Provincia. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Provincia e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro”.

2. Il Gonfalone è collocato e custodito presso la sede istituzionale della Città metropolitana di Venezia.

Art. 3

Esposizione del Gonfalone

1. Il Gonfalone viene esposto in sedi diverse dai locali della Città metropolita soltanto in occasione di cerimonie solenni ed ufficiali cui la Città metropolitana partecipa nella sua veste istituzionale, nonché in quelle in cui partecipa per consolidata tradizione.

2. Il Gonfalone è accompagnato dal rappresentante della Città metropolitana di Venezia.

3. La partecipazione del Gonfalone in altre commemorazioni e celebrazioni, nonché in occasione di esequie di personaggi di spicco, ovvero di amministratori dell'Ente in carica o cessati, è subordinata all'autorizzazione del Sindaco. Parimenti lo sono le richieste avanzate da terzi per la partecipazione del Gonfalone in iniziative di particolare valore etico e civile.

4. La Città metropolitana di Venezia può partecipare con il proprio Gonfalone a manifestazioni organizzate da soggetti pubblici o privati che si svolgono anche al di fuori del proprio territorio, ivi compresi i Paesi dell'Unione Europea ed esteri.

Art. 4

Modalità e forma dell'esposizione

1. Durante l'esposizione, il Gonfalone deve essere sempre accompagnato dagli agenti metropolitani muniti della divisa d'alta ordinanza così come disciplinato dal regolamento del corpo di polizia provinciale.
2. Quando l'esposizione avviene in forma fissa, due agenti metropolitani devono essere dislocati, durante tutta la durata dell'esposizione stessa, ai lati del medesimo.
2. Qualora il Gonfalone sia esposto in occasione dei cortei, l'agente portatore è sempre affiancato quale scorta da altri due agenti.
4. Nelle manifestazioni celebrative e commemorative, anche a carattere locale, il Gonfalone sarà sempre fregiato da una sciarpa tricolore.
5. Durante le cerimonie funebri la sciarpa tricolore sarà listata a lutto.
6. In casi straordinari, in sostituzione degli agenti metropolitani, può essere delegato altro personale.

TITOLO II

Stemma della Città metropolitana

Art. 5

Stemma

1. La Città metropolitana di Venezia ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma concesso alla Provincia di Venezia con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1996: *“D'azzurro, al leone d'oro, alato e nimato dello stesso, con la testa posta di fronte, accovacciato, tenente con le zampe anteriori avanti al petto il libro d'argento, scritto delle parole in lettere maiuscole romane di nero, PAX TIBI MARCE nella prima facciata, in quattro righe, ed EVANGELISTA MEUS nella seconda facciata, similmente in quattro righe. Ornamenti esteriori da Provincia”*.

Art. 6

Uso dello Stemma e riproduzione

1. Lo stemma della Città metropolitana di Venezia è unico e costituisce il logo dell'Ente, esso è riprodotto a stampa su tutti gli atti, documenti, nonché sulla corrispondenza interna ed esterna dell'Ente e ne certifica la fonte.
2. La Città metropolitana di Venezia può autorizzare l'uso del proprio stemma in occasione di patrocini, di conferimenti d'onore e di altre forme di adesione concesse a soggetti terzi.
3. Qualora si ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma, il Sindaco metropolitano ne revoca l'autorizzazione all'uso.
4. L'utilizzo dello stemma da parte di estranei è vietato e chiunque, non autorizzato, se ne fregi direttamente o indirettamente coinvolgendo l'Amministrazione in iniziative di qualsiasi genere, sarà formalmente diffidato e perseguito a norma di Legge.

TITOLO III Distintivo del Sindaco

Art. 7

Distintivo del Sindaco

1. Distintivo del Sindaco è una fascia di colore azzurro, con gli stemmi della Repubblica e della Città Metropolitana di Venezia, da portarsi a tracolla.

TITOLO IV Bandiere

Art. 8

Bandiera nazionale, europea e regionale

1. L'esposizione del Tricolore all'esterno della sede istituzionale della Città metropolitana di Venezia, nonché degli altri edifici periferici dell'Ente, ha luogo nei casi previsti dalla legge.
2. In occasione di avvenimenti che rivestono particolare importanza e solennità a carattere nazionale o locale, che non rientrano nei casi già contemplati dalla legge, l'esposizione delle bandiere deve essere disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Ai sensi della normativa nazionale e regionale, la bandiera nazionale è sempre accompagnata dalle bandiere dell'Unione Europea e della Regione Veneto.
4. A norma della legge 5 febbraio 1998, n. 22 e del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, nonché della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 e successive integrazioni la bandiera italiana, quella europea e quella regionale vanno altresì esposte all'esterno della sede del Consiglio metropolitano e della Conferenza metropolitana in occasione delle loro riunioni.
5. Quando il Tricolore è esposto su di un'asta, in pubblica sala, esso deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo di Presidenza.

6. Qualora la bandiera venga esposta assieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore a destra o, quando i vessilli siano più di due, al centro.

7. La bandiera nazionale, quella europea e quella regionale sono poste in via permanente e nelle forme protocollari previste, all'interno dell'Aula consiliare e negli uffici di rappresentanza del Sindaco.

8. Nessun altro vessillo, Gonfalone o drappo deve essere posto al di sopra del Tricolore.

9. Le bandiere non devono essere esposte in cattivo stato d'uso.

10. L'esposizione e la conservazione delle bandiere nelle circostanze e nei luoghi indicati nel presente articolo sono curate dagli appositi Servizi dell'Ente.

Art. 8

Entrata in vigore

A mente dell'art. 10, c. 4, dello Statuto metropolitano, il presente regolamento diventa obbligatorio decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione, dopo l'esecutività della deliberazione approvativa del Consiglio Metropolitano.